

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Modificato con delibera C.C. n. 2 del 13-02-2020

DISPOSIZIONI GENERALI

art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della polizia urbana e rurale intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei singoli cittadini delle leggi e regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale.
2. Oltre alle norme in esso contenute devono osservarsi le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità comunale, e gli ordini dati, anche verbalmente, dai funzionari, dagli agenti di polizia urbana e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

art.2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento opera in tutto il territorio comunale indipendentemente dalla ripartizione di Circoscrizioni a norma della legge 8 aprile 1976 n. 278.
2. Vanno applicate le norme contenute nell'art.18 del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali.

art.3

Vigilanza per l'applicazione delle norme

1. L'esecuzione del presente regolamento è affidata al Corpo dei Vigili Urbani.
2. Allo scopo di accertare l'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni, possono accedere negli stabili, nei negozi, negli esercizi pubblici, negli spacci, nelle officine, nei laboratori, nei locali pubblici in genere ed ovunque si svolga attività sottoposta a vigilanza dell'Autorità comunale.
3. La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specifiche, comporta conseguenza, da parte dell'agente accertatore, di adottare provvedimenti e cautele che il caso richiede.
4. Specificatamente, l'agente che ha contestato la contravvenzione disporrà ove non vi provveda immediatamente il contravventore, la eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese occorse a totale carico del contravventore medesimo.
5. Le cose sequestrate, trasportate e custodite nella Depositeria Comunale, saranno restituite solo dopo che sia stata effettuata l'oblazione in via amministrativa, nonché versati i diritti di depositaria.
6. Trascorso un mese dalla contravvenzione, l'Autorità comunale ha facoltà di procedere alla vendita, nei modi di legge, degli oggetti sequestrati di cui non sia domandata la restituzione.
7. Se le merci confiscate sono soggette a facile deterioramento, per la loro natura, saranno rimesse a cura del Comando dei Vigili Urbani, all'Assessorato ai Servizi Sociali, per essere destinate ai poveri o ad Istituti di beneficenza e se in via di deterioramento saranno senz'altro distrutte.

TITOLO I

art.4

Occupazione di aree pubbliche

1. Salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Autorità comunale che stabilirà all'uopo il tipo della occupazione, lo spazio relativo, la durata e le condizioni di cui la concessione è subordinata che dovranno essere espressamente indicate nel provvedimento.
2. Quando si tratti di suolo privato, soggetto a servitù pubblica, occorre anche il consenso del proprietario.
3. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno che comportino costruzione di manufatti (chioschi) od installazione d'impianti (distributori di carburanti), sono considerate permanenti e saranno rilasciate su parere della Commissione Edilizia Comunale, previa deliberazione del Consiglio comunale, contenente le particolari disposizioni e condizioni cui la concessione è subordinata; sono considerate temporanee le altre.
4. Le concessioni per occupazioni di suolo permanenti o temporanee sono strettamente personali: non possono essere cedute a terzi e non comportano per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi della relativa licenza per l'esercizio della speciale attività che egli intenda svolgere.

5. Il titolare della concessione, sia temporanea che permanente, sarà ritenuto responsabile di eventuali danni comunque causati a terzi.

art.5

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni temporanee di occupazione di spazi ed aree pubbliche decadono alla data stabilita per la loro durata.
2. Le stesse potranno essere rinnovate a condizione che il concessionario presenti motivata istanza all'Autorità comunale competente prima della scadenza della concessione stessa.

art.6

Revoca delle concessioni

1. L'Autorità comunale può in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio sospendere o revocare la concessione di occupazione di spazi od aree pubbliche, sia per l'inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni di cui al presente regolamento, delle condizioni contenute nell'atto di concessione, nonché per motivi di viabilità o per motivi di interesse pubblico.
2. Qualora si verifichi la revoca, l'Autorità comunale ha l'obbligo del solo rimborso al concessionario della quota di tassa relativa al periodo di tempo intercorrente fra la revoca e la scadenza effettiva della concessione.

Riscossione della tassa di occupazione

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sarà pagata dai concessionari presso l'Ufficio Plateatico comunale.

art.8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci, materiali ed oggetti

1. Le operazioni di carico e scarico delle merci, altri materiali e cose devono essere eseguite nei cortili o ingressi delle case e nei magazzini.
2. Quando ciò non sia possibile, le operazioni suddette possono essere eseguite sul suolo pubblico, ma in tal caso sono soggette a speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale potrà subordinare le concessione all'osservanza di speciali modalità e condizioni ed anche ricusarla per esigenze della circolazione e della tutela della conservazione della pavimentazione stradale.
3. Le operazioni suddette, se formalmente concesse, dovranno essere compiute con sollecitudine senza interruzione e l'occupazione del suolo non dovrà protrarsi oltre il tempo strettamente necessario, lasciando comunque sempre libero il passaggio ai pedoni ed anche ai veicoli ed evitando altresì ogni danno al suolo pubblico.
4. Nelle vie e piazze centrali il carico e lo scarico che richiedano notevole tempo dovranno essere fatti al mattino prima delle ore 8,00, il pomeriggio prima delle ore 16,00 e la sera dopo le ore 20,00.
5. Se per effetto delle operazioni suddette siano derivati guasti o lordure del suolo pubblico si deve provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni e pulizie da parte di chi ha interesse agli oggetti e merci caricati o scaricati.

art.9

Carico e scarico di mobilio

1. Sono vietati il carico e lo scarico di mobilio per trasferimento di abitazione senza permesso di temporanea occupazione del suolo pubblico, che sarà rilasciato gratuitamente dall'Autorità comunale a richiesta degli interessati, fermo restando quanto disposto dal penultimo comma dell'art.8.

art.10

Occupazione temporanea di aree pubbliche con tavoli, sedie, vasi, ecc.

1. L'occupazione di suolo pubblico (marciapiedi ed altre aree) con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi ed esercizi pubblici esclusivamente da parte dei titolari o gestori dei medesimi.
2. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, riservando comunque su essi alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza, se dal lato della carreggiata e di almeno mt. 1,50 in ogni altro caso.
3. La concessione può essere anche limitata a determinati periodi dell'anno ed ore del giorno, per cui nella licenza di occupazione sarà precisato il periodo e la durata dell'occupazione stessa. La suddetta forma di occupazione non è consentita in quelle altre località in cui a giudizio dell'Autorità comunale, non sia ritenuta opportuna per ragioni di viabilità di sicurezze del traffico e per speciali motivi di pubblico interesse.
4. L'Autorità comunale può negare la concessione anche sulle aree di cui al precedente primo comma quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico.
5. I concessionari dell'occupazione devono curare che i tavoli, le sedie e quant'altro da collocare davanti ai negozi ed esercizi pubblici siano solidi decorosi ed uniformi e che i tavoli siano coperti da tovaglie sempre pulite.

6. Salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale, in tempo di pioggia devono essere rimossi dai marciapiedi i tavoli, le sedie ed ogni altro oggetto che li occupi.

art.11

Occupazione di suolo pubblico con tende ed infissi

1. La sporgenza delle tende dei piani terreni delle abitazioni, dei negozi ed esercizi pubblici, misurata dal muro ove sono collocate alla loro estremità dovrà essere inferiore di almeno cm. 20 della larghezza del marciapiede.
2. Le tende stesse dovranno altresì essere collocate ad altezza dal piano del marciapiede tale che la loro estremità inferiore consenta la circolazione pedonale.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli edifici e per quelle dei piani terreni da collocarsi dove non esistono marciapiedi, le misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso dall'Autorità comunale.
4. Le varie misure previste nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito quando ciò sia reso necessario da ragioni di viabilità, sicurezza del traffico e dal pubblico interesse.
5. Salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale, le tende non possono rimanere spiegate in tempo di pioggia.

art.12

Esposizione di merce e derrate all'esterno dei negozi

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento comunale d'Igiene: concernenti l'esposizione all'aperto di generi alimentari o di derrate, le concessioni di suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate, ecc. all'esterno dei negozi possono essere fatte, purché non arrechino intralcio alla circolazione pedonale o danno a terzi.
2. A norma di quanto dispone l'art.10 del presente regolamento è vietata l'esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50 e, se di larghezza superiore, quando vi si svolga circolazione pedonale intensa.
3. Non è comunque ammessa l'esposizione di merci, derrate e prodotti che provochino sgocciolamento o che possano comunque sporcare i passanti o il suolo pubblico.
4. É vietata l'occupazione suddetta, anche se parziale, della carreggiata stradale riservata alla circolazione veicolare.

art.13

Occupazioni di suolo pubblico con baracche e simili per spettacoli, divertimenti popolari, proiezioni, audizioni, ecc.

1. Fermo restando le prescrizioni dell'art.19, n. 6 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 66 relative al rilascio delle licenze per pubblici trattenimenti, audizioni, spettacoli e divertimenti, ecc. previsti dall'art.69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773, non potranno collocarsi sul suolo pubblico baracche né ergersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi, rappresentazioni ed altri divertimenti popolari e per qualsiasi altro scopo, senza specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.
2. Tale prescrizione è estesa alle aree di proprietà privata quando queste siano contigue alla pubblica via o comunque esposte alla vista del pubblico.

art.14

Turbative ed abusive occupazioni di suolo pubblico

1. Le turbative e le abusive occupazioni di suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte degli obbligati saranno rimosse con ordinanza dell'Autorità comunale.

TITOLO II NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO

art. 15

Disposizioni di carattere generale

1. La pulizia dei centri abitati, oltre che dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale d'Igiene, è disciplinata dalle norme del presente titolo.
2. Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico, debbono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
3. A tale scopo, è pertanto vietato gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, immondizie, rifiuti in genere e qualsiasi altra sostanza solida o liquida che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico. Il divieto si estende ai titolari di esercizi a coloro che esercitano mestieri ambulanti e in generale a tutti i cittadini che comunque percorrono le strade, piazze e giardini pubblici. L'Azienda Municipalizzata (AMICA) è tenuta alla pulizia di tutte le aree della città, anche quelle di periferia, ed è dato mandato al Comando dei Vigili Urbani ad elevare verbale di contravvenzione in caso di inadempienza.

art.16

Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine, insegne e serrande dei negozi

1. La lavatura, la spolveratura e la verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, delle tende parasole, insegne e serrande esterne dei negozi è consentita, rispettivamente da parte dei proprietari o inquilini o degli esercenti e loro dipendenti senza speciale autorizzazione, anche se comporti occupazione con scale e sgabelli, tra le ore 7,00 e le ore 8,00 durante il periodo estivo (maggio-settembre), e tra le ore 7,00 e le ore 8,30 durante il periodo invernale (ottobre-aprile).
2. Qualora dette operazioni vengano affidate ad imprese addette alla pulizia per conto terzi, le stesse dovranno munirsi di permesso da parte dell'Autorità comunale.
3. È in facoltà dell'Autorità comunale di imporre tali operazioni quando le porte, le vetrine, le insegne o le serrande siano sporche o indecorose o comunque giudicate non rispondenti o non confacenti alle condizioni dei luoghi.

art.17

Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici

1. È vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizioni, ed in genere ogni sostanza solida o liquida sul suolo pubblico, sui cortili interni, sui tetti e giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

art.18

Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche, ecc.

1. È vietato gettare o versare in corsi d'acqua, nelle fognature, nei canali di scolo, nelle fontane pubbliche, ecc. qualunque materia che possa impedirne o comunque renderne difficoltoso il corso e produrre esalazioni maleodoranti o molestie dannose.

art.19

Disposizioni per i negozi, le botteghe e gli esercizi pubblici

1. È vietato ai titolari di negozi, botteghe ed esercizi pubblici prospicienti le aree pubbliche di versare o depositare sulle pavimentazioni dei marciapiedi, dei portici, delle vie e piazze i rifiuti e le immondizie provenienti dai loro locali di vendita.

art.20

Sgombro della neve

1. È fatto obbligo ai proprietari ed agli inquilini delle abitazioni di sgombrare la neve per tutta la lunghezza dei loro stabili e per l'intera larghezza dei marciapiedi antistanti non appena sia cessato di nevicare.
2. Dovrà provvedersi altresì, a cura dei medesimi, a spandere sul ghiaccio che eventualmente si formi, idonee materie antidrucciolevoli, evitando il getto d'acqua che possa congelarsi.
3. A tali obblighi sono tenuti, per il tratto corrispondente degli stabili e dei marciapiedi, i titolari dei negozi, botteghe, esercizi pubblici e simili situati ai piani terreni degli edifici medesimi.
4. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede in modo che non invada la carreggiata od ostruisca scarichi.
5. Il Sindaco in caso di assoluta urgenza e necessità, sentito l'Ufficio Tecnico comunale, potrà autorizzare, con la prescrizione di apposite cautele, che la neve accumulatasi sui tetti, balconi e terrazzi venga gettata sulle vie e piazze o altre aree pubbliche.

art.21

Disposizioni per i concessionari di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Agli esercenti e gestori di esercizi pubblici (bars, caffè, tavole calde, ristoranti ed esercizi simili) che siano stati autorizzati, a norma dell'art.10 del presente regolamento ad occupare spazi ed aree pubbliche con tavoli, sedie o in qualunque altro modo è fatto obbligo di non gettare anche momentaneamente lasciar cadere o consentire che altri lo facciano sul suolo pubblico rifiuti od altri residui che possano comunque sporcare il suolo pubblico stesso. In ogni caso fa carico ai concessionari medesimi la immediata relativa pulizia.

art.22

Disposizioni per i commercianti ambulanti

1. Sulle aree dei pubblici mercati ed in quelle stabilite dall'Amministrazione comunale per l'esercizio del commercio ambulante è fatto obbligo ai venditori ambulanti di non gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico residui o rifiuti delle merci o derrate oggetto del loro commercio.

art.23

Trasporto carico e scarico di materiali

1. Il trasporto di materiali di facile dispersione, nonché il carico e lo scarico di merci o di qualsiasi altro materiale od oggetto, è disciplinato dalle seguenti norme:

1. il trasporto di sabbia, calcina, cemento, carbone, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi ed altro materiale di facile dispersione, deve essere effettuato con i veicoli o mezzi atti ad evitare il disperdimento sul suolo pubblico;
2. il carico delle sostanze polverose deve essere opportunamente coperto onde evitare il sollevamento nell'aria di polvere durante il trasporto;
3. il carico e lo scarico di merci o derrate o di qualsiasi altro materiale e oggetto per esigenze delle abitazioni, dei negozi, magazzini o depositi deve essere eseguito in modo da evitare la caduta o la dispersione degli stessi sul suolo pubblico.
2. Indipendentemente dalla penalità inflitta per contravvenzione alle norme suddette è fatto obbligo alle persone interessate alle materie o merci trasportate, caricate o scaricate, nonché ai trasportatori, di provvedere immediatamente, senza interruzione, alla rimozione ed alla pulizia del suolo pubblico a loro cura e spese.

art.24

Lavaggio e riparazione di veicoli e di autoveicoli

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, autoveicoli, vetture, carri e simili.
2. È altresì vietata nei luoghi suddetti la riparazione dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo che sia determinata da forza maggiore o da caso fortuito e comunque l'entità delle riparazioni e la loro durata siano limitate.

TITOLO III ORDINE E QUIETE PUBBLICA- DECORO CITTADINO

art.25

Atti vietati sul suolo pubblico e nei luoghi pubblici

1. Sul suolo pubblico e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
 - a) sdraiarsi sui gradini dei monumenti e dei palazzi, nonché sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire e compiere atti contrari alla decenza, al pubblico decoro, alla moralità e comunque tali da recare disturbo alla quiete pubblica;
 - b) depositare involti od oggetti di qualsiasi specie sui gradini dei monumenti, sulle soglie, sui davanzali, sui muri di cinta e simili degli edifici pubblici e privati;
 - c) salire o arrampicarsi, per qualsiasi circostanza, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali o sostegni della pubblica illuminazione, sulle cancellate;
 - d) l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché di altri strumenti sia di amplificazione che di trasmissione dei suoni e delle voci. Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 i suoni non dovranno essere percepibili dalle abitazioni vicine;
 - e) far mostra di tutto ciò che possa recare offesa al pubblico decoro;
 - f) gettare o abbandonare materie di stato di combustione;
 - g) far vagare animali, domarli, addestrarli o attaccarli ai muri esterni prospicienti le strade e le piazze;
 - h) spaccare o segare legna, pigiare uva.

art.26

Divieti relativi ai viali piazze e giardini pubblici

1. Nei viali, nelle vie e piazze alberate e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) circolare con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccetto i cani tenuti a guinzaglio nelle aree riservate ai pedoni;
 - b) sporcare, guastare o spostare i sedili, le panchine, dormirvi o starvi sdraiati;
 - c) guastare le siepi, cogliere i fiori, sradicare piante, tagliare erbe, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scuoterli e scagliare contro di essi pietre, bastoni e simili, staccare rami, fiori, foglie e frutti;
 - d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione o recinzione delle aiuole ed a confine dei viali;
 - e) passare o coricarsi sulle zone erbose, non ammesse al pubblico e sedersi ai margini delle aiuole;
 - f) collocare sedie, panche, ceste, baracche ed altre cose fisse o mobili;
 - g) trasportare oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) senza adottare le opportune cautele. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre tre metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona;
 - h) far circolare cani sulle aiuole e sui prati dei giardini e dei viali;
 - i) far uso di scale a mano in ore di intenso traffico pedonale e senza che alla base vi sia, come custode, persona all'uopo idonea.

art.27

Edifici pubblici e privati ed impianti di pubblico interesse

1. É vietato danneggiare, deturpare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici o i manufatti pubblici e privati, i monumenti, i muri e le cancellate dei giardini.
2. É altresì vietato smuovere o comunque guastare la pavimentazione stradale, dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere, le fognature e loro accessori, le targhe, frecce di direzione, spartitraffici ed altri segnali stradali, nonché danneggiare in qualsiasi modo i pali di sostegno, i riflettori, le lampade, le condutture ed ogni altro accessorio o impianto della pubblica illuminazione, del gas e del pubblico acquedotto o comunque arrecarvi danni che ne impediscano il funzionamento.

art. 27 – bis”

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative di carattere generale e di settore e dai precedenti articoli 26 e 27, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e D.L. 04/10/2018, n° 113, convertito in Legge 01/12/2018, n° 132, nei seguenti luoghi individuati ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del medesimo provvedimento di legge, aree urbane su cui insistono:

1. presidi sanitari;
2. scuole, plessi scolastici e siti universitari;
3. musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura, o comunque interessati da consistenti flussi turistici, elencati nell’ Appendice n° I allegata al presente Regolamento;
4. aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli;
5. adibite a verde pubblico;
6. siti e strutture sopra elencate di nuova/futura istituzione.

art.28

Manifesti - scritte - disegni e stampati

1. É vietato imbrattare con scritte, figure, disegni, ecc., come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori od altre materie i muri esterni e le porte degli edifici pubblici e privati, il piano stradale e di monumenti.
2. Il Sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione o ripristino a spese del contravventore.
3. É altresì vietata l’affissione di manifesti, avvisi, stampati, ecc. fuori degli appositi spazi e quadri a ciò destinati dall’Amministrazione comunale a norma delle vigenti disposizioni in materia, salva speciale autorizzazione della stessa.
4. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alle pubbliche affissioni dovranno essere affissi esclusivamente dall’apposito servizio comunale a norma del vigente regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. É vietato stracciare, coprire o comunque imbrattare, alterare o deturpare i manifesti ed avvisi pubblici affissi a cura o per concessione dal servizio comunale suddetto.
5. É altresì vietato esporre in pubblico, distribuire o offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano comunque offendere l’onore, la reputazione ed il decoro delle persone.

art.29

Battitura - spazzolatura ed esposizione di panni

1. É vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni e simili dalle finestre e balconi di case prospicienti sulle vie e piazze pubbliche.
2. La battitura o la spazzolatura è consentita soltanto nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto od anche nei cortili non aperti al pubblico transito.
3. Per le abitazioni che non hanno finestre, balconi ed altre aperture prospicienti cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate sino alle ore 8,00 antimeridiane da marzo ad ottobre inclusi e fino alle ore 9 negli altri mesi. É altresì vietato esporre, distendere o appendere per qualsiasi motivo alla vista del pubblico biancheria, tappeti, tessuti e simili fuori dalle finestre, sui terrazzi, balconi, ecc. prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

art.30

Disposizioni per i cani

1. Sulle pubbliche vie e piazze e negli altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio, oppure essere muniti di museruola idonea ad impedire offese ai passanti.
2. I cani devono inoltre essere forniti di un collare portante una piastrina con il numero di matricola rilasciata dal Comune.

3. Fermo restando il divieto assoluto di introdurre i cani nei luoghi di pubblico divertimento, nei negozi, esercizi pubblici ed in altri luoghi aperti al pubblico potranno essere ammessi soltanto se muniti di museruola, oppure convenientemente legati.
4. I cani posti a guardia delle abitazioni, orti e giardini, non possono essere tenuti in libertà che renda loro possibile aggredire o mordere i passanti.

art.31

Bestie macellate

1. Salvo quanto prescritto dalle vigenti leggi sanitarie e dal Regolamento comunale d'Igiene, è vietato esporre fuori dalle macellerie o negozi di vendita di carni, bestie macellate, interiora o altre parti di animali che possano comunque offendere il pubblico decoro e recare molestia o imbrattare i passanti ed il suolo pubblico.

art.32

Atti contrari alla quiete pubblica

1. Sono considerati, senza derogare alla generalità, atti contrari alla quiete pubblica, e, come tali vietati, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli alterchi, le grida, nonché gli atti di molestia nelle vie e piazze ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, tanto di giorno che di notte.

art.33

Animali molesti

1. Nei centri abitati del Comune è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini, ecc. di cani o altri animali in modo da disturbare, specialmente di notte, la quiete pubblica.
2. I proprietari o detentori degli animali, oltre ad incorrere nella contravvenzione alla norma predetta, saranno diffidati dagli agenti municipali ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a rimuovere le cause che hanno provocato il disturbo della quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, la competente autorità comunale adotterà tutti i provvedimenti caso per caso.

TITOLO IV TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

art.34

Divieto di esercitare industrie pericolose

1. É vietato attivare senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose o soggette a speciali adempimenti. É altresì vietato eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aeriformi senza gli adempimenti e le modalità previsti dalle speciali norme di legge vigenti.

art.35

Accensione fuochi

1. É vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non sino forniti di apposita canna fumaria.
2. L'accensione all'aperto di fuochi semplici o di artificio e pirotecnici potrà essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze.

art.36

Lancio di pietre e di altri oggetti

1. É vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

art.37

Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

1. I proprietari e gli inquilini degli edifici devono curare che i vasi da fiori, le gabbie da uccelli, i sostegni delle tende, gli ombrelloni da sole e tutti gli altri oggetti posti sulle finestre e sui balconi, siano assicurati in modo da non cadere sui marciapiedi, vie e piazze sottostanti producendo danni a terzi.
2. Parimenti deve essere posta la massima cura ed adottati gli opportuni accorgimenti e precauzioni per evitare la caduta di acqua sul suolo pubblico o sui muri sottostanti in conseguenza dell'innaffiamento di fiori posti sulle finestre e sui balconi.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA-AMBULANTE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

art.38

1. L'esercizio di qualsiasi attività di vendita al pubblico in sede fissa, sia all'ingrosso che al minuto, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata dagli esercizi pubblici di cui all'art.86 del T.U. delle legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e l'esercizio dell'attività di vendita in forma ambulante è disciplinato rispettivamente dalla legge 11 giugno 1971 n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 19 maggio 1976 n. 398 e dal regolamento di esecuzione relativo.

art.39

Mercati al minuto e vendita di derrate su suolo pubblico

1. La vendita al minuto di merce nei mercati rionali o in forma ambulante su suolo pubblico è consentita a coloro che siano in possesso di apposita Autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato, contenente l'indicazione della merce che sono autorizzati a vendere secondo le norme indicate nelle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
2. L'autorizzazione alla vendita nei mercati rionali o su suolo pubblico è concessa dall'Assessorato alla Polizia Urbana e Annona.
3. Essa non può essere concessa a coloro che già esercitano direttamente l'attività in uno dei mercati rionali ovvero a coloro che sono già in possesso di una concessione di suolo pubblico.
4. I produttori agricoli possono essere autorizzati a vendere direttamente nei mercati rionali, secondo le norme di legge, solo derrate di propria produzione ed a prezzi non mai superiori a quelli di mercato.
5. A tutti coloro che comunque effettuano la vendita al minuto nei mercati rionali è fatto obbligo:
 - a) di fare uso del banco conforme al tipo prescritto dall'Amministrazione comunale e di tenerlo sempre in ordine;
 - b) di fare uso di stadera corretta da cavalletto o di bilancia a piatti, con divieto assoluto di usare stadere a mano;
 - c) di occupare il posto per una superficie non superiore a quella assegnata;
 - d) di indossare abiti decenti, di mantenere pulito il luogo assegnato, le bilance ed i recipienti nei quali esporre la merce;
 - e) fornire ai funzionari ed agli agenti addetti alla vigilanza annonaria tutte le notizie che questi richiedono nei modi e termini consentiti dalle leggi;
 - f) di usare in ogni occasione modi garbati e deferenti col pubblico e di non rifiutare la merce esposta in vendita, anche se richiesta in quantità minima;
 - g) di asportare al termine delle operazioni di vendita le cassette e le derrate invendute;
 - h) di osservare tutte le norme prescritte dall'Ufficio di igiene e di eseguire tutte le disposizioni impartite dal personale incaricato della sorveglianza del mercato;
 - i) di esibire a richiesta dei funzionari e degli agenti addetti alla vigilanza annonaria, le ricevute comprovanti l'effettuato pagamento della tassa di posteggio.

TITOLO VI

MESTIERI - ARTI E INDUSTRIE RUMOROSI E INCOMODI

art.40

Esercizio di mestieri - arti e industrie

1. Nell'esercizio di arti, mestieri e industrie deve usarsi ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2. Sono ritenuti rumorosi o molesti quei mestieri, arti ed industrie dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchinari, per l'uso di strumenti, manuali o per l'emissione di vapori ed altre sostanze o di vibrazioni deriva continuamente e periodicamente a coloro che abitano i locali sovrastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità. L'intensità dei rumori di cui al precedente comma, è accertata, su reclamo degli interessati o d'ufficio, dagli agenti con apposita strumentazione. L'Autorità comunale, in base a detti accertamenti, può subordinare l'esercizio delle attività suddette alla eliminazione dei rumori stessi o alla limitazione dell'orario di esercizio, oppure può vietare in modo assoluto l'esercizio medesimo ed ordinarne il trasferimento, pena la revoca dell'autorizzazione nei casi sia stata accertata l'assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi in argomento con il rispetto della quiete delle abitazioni civili.

art.41

Autorizzazione all'esercizio di mestieri - arti e industrie

1. Nessun esercizio per la produzione, la confezione, la trasformazione, la riparazione di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto, potrà essere attivato o trasferito senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Qualora trattasi di esercizi di cui al precedente art.40, l'autorizzazione deve essere preceduta da speciali accertamenti o subordinata a speciali condizioni, salvo ogni successivo provvedimento.

art.42

Divieto di esercizio artigianale e commerciale in unico locale

1. È vietato esercitare nel medesimo locale una delle attività di cui al precedente art.41 congiuntamente all'attività commerciale autorizzata ai sensi dell'art.24 della legge 11-6-1971 n. 426.

art 43

Norma transitoria

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano congiuntamente nel medesimo locale le attività artigianali e commerciali di cui al precedente articolo, sono autorizzati a continuare l'esercizio delle attività stesse fino alla cessazione da parte del titolare.

art.44

Orario delle attività artigianali

1. Gli esercizi artigianali, di cui al precedente art.41, sono obbligati ad osservare l'orario che sarà stabilito con apposita ordinanza sindacale, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria e dei lavoratori.

art.45

Revoca della concessione

1. La concessione è revocata nei seguenti casi:
 - a) quando si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) ove non siano state osservate le norme stesse o quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) ove siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

TITOLO VII SANZIONI

art.46

Contravvenzioni e sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da £. 20.000 a £. 1.000.000, tenuto conto della gravità dell'infrazione a norma dell'art.106 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, modificato dall'art.9 della legge 9 giugno 1947 n. 530, dall'art.3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e dall'art.113 della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo maggiori pene per i casi previsti da leggi di pubblica sicurezza, dal Codice Penale e da altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel regolamento stesso.

art.47

Accertamento e contestazione delle violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni competono agli agenti od ufficiali di Polizia giudiziaria o di Pubblica sicurezza ed in particolare ai Vigili Urbani con il procedimento previsto dal Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

art.48

Conciliazione ed ingiunzione

1. Per quanto concerne la conciliazione in via breve, su domanda ed in casi di mancata conciliazione delle violazioni già previsti rispettivamente dagli artt. 107, 108 e 109 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, si applicano, secondo il caso le norme ed i procedimenti di cui al suddetto Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art.49

Polizia rurale

1. Tutte le norme previste nel presente regolamento si intendono applicabili anche per il territorio rurale, a meno che non sia emanato apposito regolamento comunale in materia.

art.50

Norme per l'attuazione del regolamento

1. È in facoltà dell'Amministrazione comunale emanare istruzioni speciali e stabilire tariffe che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, nonché emanare ordinanze integrative delle norme dal medesimo sancite.

art.51

Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga il precedente emanato in materia e tutte le altre disposizioni contenute in speciali regolamenti ed ordinanze che siano contrarie a quelle in esso contenute oppure relative a fatti identici od analoghi in esso disciplinati.

art.52

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge dopo il controllo da parte del competente organo regionale, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art.21 comma terzo della legge 9 giugno 1947 n. 530.

APPENDICE I

all'Art. 27 – bis

“Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”

Elenco dei siti di cui all'art. 27-bis e/o comunque interessati da consistenti flussi turistici:

1. Corso del Mezzogiorno e Viale Fortore (Parcheggio Zona Fiera);
2. Via L. Pinto e Via Napoli (Parcheggio OO.RR.);
3. Via Spreccacenero e Via D'Aragona (Parcheggio Cimitero);
4. Via S. Altamura/Via della Repubblica (Parcheggio La Maddalena);
5. Via San Lazzaro/Via della Repubblica (Parcheggio Piazza Piano delle Croci);
6. Via L. Mele/Piazza Martiri Triestini (Parcheggio Prefettura/Comune);
7. Via Zuretti (Parcheggio Zuretti);
8. Via Galliani (Parcheggio Via Galliani);
9. Piazzale Gaetano Russo (Parcheggio Santuario Incononata);
10. Piazzale Anna De Lauro Matera (Parcheggio Città del Cinema);
11. Viale Manfredi — Stazione F.S. (Parcheggio Nodo Intermodale);
12. Chiesa del Carmine Nuovo (Parcheggio antistante Tribunale);
13. Piazzale Vittorio Veneto;
14. Viale XXIV Maggio ed i tratti di strada ricadenti entro il perimetro costituito da
 - a. Viale Manfredi,
 - b. Via Zara,
 - c. Via Conte Appiano,
 - d. Via Torelli,
 - e. Via Scillitani,
 - f. Via Monte Sabotino,
 - g. Via del Carso,
 - h. Via Redipuglia, ivi compresi i rispettivi tratti delle predette strada perimetrali;
15. Piazza Cavour;
16. Via Lanza e Piazza Giordano (Complessi Monumentali);
17. Corso Vittorio Emanuele (Complessi Monumentali);
18. Piazza Cesare Battisti (Complessi Monumentali);
19. Via Duomo-Piazza del Lago-Piazza De Santis Via San Domenico;
20. Piazza Italia (monumento ai Caduti);
21. Tutte le Chiese rientranti nel patrimonio storico-culturale (Duomo, Chiesa Gesù e Maria, Chiesa San Tommaso, Chiesa San Francesco Saverio, Chiesa Santo Stefano, Chiesa San Luigi, Chiesa San Domenico, Chiesa dell'Addolorata, Chiesa di Sant'Anna, Chiesa delle Croci. Chiesa Santa Maria della Misericordia, ecc.);

22. **Parco Volontari per la Pace tra Corso Roma, Viale I Maggio e Viale Degli Aviatori;**
23. **Parco San Felice tra Viale Candelaro, Via C. Baffi, Via U. La Malfa e Via Rovelli;**
24. **La Villa Comunale;**
25. **Area ex ippodromo;**
26. **Parco del Fiori tra via Monsignor Farina e via dell'Arcangelo Michele;**
27. **Parco della Memoria di Viale Giotto;**
28. **Parco Iconavetere – Via Ciano;**
29. **Tutti i restanti parchi cittadini e vie aree adibite a verde pubblico (Piazza Aldo Moro, Via Benedetto Croce, Piazza Scaramella, Via A. La Piccirella, ecc.);**
30. **Piazzale antistante Santuario (Santuario Incononata);**
31. **Viale Don Orione - Santuario Incononata;**
32. **Viale L. Pinto (Mercato Pinto);**
33. **Via G. Rosati (Mercato Rosati);**
34. **Via Miranda (Mercato Settimanale del venerdì);**
35. **Viale Kennedy (Mercato CEP);**
36. **Piazza Padre Eugenio Caldarazzo (Mercato Candelaro);**
37. **Via Manzoni (Mercato Manzoni)**